



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 1096 del 29/12/2020

OGGETTO: Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR), del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV e ad acido peracetico centralizzato.
Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 7 marzo 2017 e ss.mm.ii.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si provvede al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua Fratta, del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. e all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato di cui al Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 7 marzo 2017 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE DELLA

DIREZIONE AMBIENTE

- VISTO** il Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 7 marzo 2017, di revisione dei precedenti Decreti del Direttore della Sezione Tutela Ambiente n. 37 del 29/06/2016 e del Direttore dell'Area Sviluppo e Territorio n. 5 del 22/07/2016, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e all'esercizio del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. (Aziende Riunite Collettore Acque) che raccoglie le acque reflue urbane depurate degli impianti di Trissino, Arzignano, Montecchio Maggiore, Montebello Vicentino e Lonigo ubicati in provincia di Vicenza nonché all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV centralizzato;
- VISTO** l'Allegato A del provvedimento n. 101 del 7 marzo 2017 costituito dal cronoprogramma per l'individuazione delle BAT al fine di conseguire il rispetto dei limiti allo scarico del collettore A.Ri.C.A., delle sostanze PFAS, presentato ed illustrato nel corso dell'udienza istruttoria dell'11/01/2017 del TSAP (Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche);
- VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 501 del 27/12/2017, di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A., Decreto n. 101 del 7 marzo 2017, sulla base dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2017;
- VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 29 del 31/01/2019, di aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A., Decreto n. 101 del 7 marzo 2017, sulla base dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2018;
- VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 85 del 29/01/2020, di

aggiornamento dell'autorizzazione allo scarico del collettore A.Ri.C.A., Decreto n. 101 del 7 marzo 2017, sulla base dei dati relativi alla mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2019;

- EVIDENZIATO** quanto riportato in premessa al decreto 85/2020 in merito agli isomeri ramificati: *“che la sperimentazione di monitoraggio degli isomeri ramificati dei composti PFOA e PFOS eseguita al fine di precisare le modalità di misura dei laboratori esterni incaricati da A.Ri.C.A. e quelle di A.R.P.A.V. ha evidenziato valori al di sotto del limite di rilevabilità”*;
- VISTO** il Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 596 del 26/06/2020, che a seguito dell'emergenza da COVID 19 che ha comportato la fermata di molte attività produttive, ha stabilito la proroga fino al 31/12/2020 del Decreto n. 101 del 7 marzo 2017, mantenendo gli stessi limiti per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) fissati nel Decreto n. 85 del 29/01/2020;
- PRESO ATTO** della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione inoltrata dal Consorzio A.Ri.C.A. con nota prot. n. 513 del 28/06/2019, acquisita dalla Regione Veneto in data 02/07/2019 con proprio prot. n. 289656;
- VISTE** le riunioni preparatorie convocate dalla U.O. Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque della Direzione Ambiente in data 16 novembre 2020 e in data 17 dicembre 2020 a cui hanno partecipato in via telematica la Provincia di Verona, la Provincia di Vicenza, ARPA Veneto DAP di Verona e DAP di Vicenza;
- PRESO ATTO** delle risultanze delle riunioni suddette indicate nel verbale degli incontri, in cui è stato proposto sulla base dei risultati positivi finora ottenuti, tenuto conto dell'anomala e non rappresentativa situazione produttiva del 2020 causata dall'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia da COVID-19, di adottare dei nuovi limiti per le sostanze perfluoroalchiliche, come di seguito riportato:
- Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS lineare) $\leq 0,03$ microgrammi/litro;
Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA lineare) $\leq 0,15$ microgrammi/litro;
Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) $\leq 0,15$ microgrammi/litro;
Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) $\leq 0,55$ microgrammi/litro;
Somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDaA)] $\leq 0,25$ microgrammi/litro.
- Inoltre è stato proposto di adottare limiti allo scarico del collettore A.Ri.C.A. anche per altri due composti perfluoroalchilici emersi più recentemente e denominati con le sigle cC6O4 e GenX (nome commerciale) in quanto vengono ritenuti degni di attenzione, indicando i seguenti limiti:
- cC₆O₄ $\leq 0,10$ microgrammi/litro (CAS 1190931-27-1 e Metodica analisi ASTM D7979-17)
GenX $\leq 0,10$ microgrammi/litro (HFPO-DA Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid e Metodica analisi Rapporto ISTISAN 2019/7 pag. 151 ISS CBA.052).
- PRESO ATTO** che durante le riunioni del 16 novembre e del 17 dicembre 2020 è stato proposto di modificare il crono programma delle BAT (Best Available Techniques), che costituisce parte integrante del presente decreto, come riportato nell'Allegato 1;

PRESO ATTO	delle analisi ARPAV e della mediana dei valori di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) rilevati allo scarico nell'anno 2020 trasmessi da ARPAV con nota nr. ARICA/2020/17 del 22/12/2020;
PRESO ATTO	che allo stato attuale non esistono BAT relative ai composti PFAS;
PRESO ATTO	dei risultati ottenuti nella riduzione dei composti PFAS allo scarico del Collettore A.Ri.C.A. con le limitazioni finora imposte;
RITENUTO	che sia possibile ridurre ulteriormente i limiti allo scarico per le sostanze perfluoro alchiliche e per taluni composti sia attualmente possibile introdurre limitazioni più restrittive rispetto a quelle proposte dall'ISS (Istituto Superiore di Sanità), al fine di perseguire l'obiettivo di progressiva riduzione della immissione in ambiente di sostanze PFAS;
RITENUTO	pertanto che i limiti allo scarico del Collettore A.Ri.C.A. da imporre per le sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) siano: Perfluoro Ottan Solfonato (PFOS lineare) $\leq 0,03$ microgrammi/litro; Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA lineare) $\leq 0,15$ microgrammi/litro; Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) $\leq 0,15$ microgrammi/litro; Perfluoro Butan Solfonato (PFBS) $\leq 0,55$ microgrammi/litro; Somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esan Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDaA)] $\leq 0,25$ microgrammi/litro. $\text{cC}_6\text{O}_4 \leq 0,10$ microgrammi/litro (CAS 1190931-27-1 e Metodica analisi ASTM D7979-17) GenX $\leq 0,10$ microgrammi/litro (HFPO-DA Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid e Metodica analisi Rapporto ISTISAN 2019/7 pag. 151 ISS CBA.052).
EVIDENZIATO	che i limiti adottati per le sostanze perfluoroalchiliche hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
RITENUTO	pertanto di dover provvedere al rinnovo del Decreto del Dirigente della Direzione Difesa del Suolo n. 101 del 7 marzo 2017 di autorizzazione allo scarico del collettore del Consorzio A.Ri.C.A. e dell'impianto di disinfezione a raggi UV e ad acido peracetico centralizzato, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni elencate nel successivo dispositivo;

DECRETA

1. Il presente provvedimento rilasciato al Presidente pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A., con sede legale in via Ferraretta n. 20, Arzignano (VI), rinnova l'autorizzazione allo scarico nel corso d'acqua denominato Fratta a Cologna Veneta (VR) e l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di disinfezione a raggi UV e ad acido peracetico centralizzato per la disinfezione finale dello scarico stesso.
2. La presente autorizzazione ha validità dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2024. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza.

3. Allo scarico dovranno rispettarsi, su campione medio ponderato, i limiti di accettabilità di cui alla colonna C della Tabella 1, Allegato A alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009, pubblicato nel BUR n. 100 dell'08/12/2009, salvo quanto previsto specificamente ai punti successivi.
4. Salvo quanto previsto al successivo punto 5, trattandosi di scarico in bacino drenante in area sensibile, deve garantirsi allo scarico quanto di seguito riportato:
 - a. il rispetto in concentrazione del limite per il parametro Fosforo totale previsto dalla tabella del comma 1 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque e pari a 1,0 mg/l (media annua);
 - b. il rispetto di una percentuale di riduzione per il parametro Azoto totale tra il carico complessivo in ingresso ai cinque impianti ed il carico residuo allo scarico finale del collettore, maggiore o uguale all' 85% (media annua).
5. I succitati limiti per Azoto totale e Fosforo totale non si applicano, qualora si verificano le condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
6. Per il parametro Escherichia coli dovrà garantirsi allo scarico il valore limite di 5.000 UFC/100 ml, a meno che la Società A.Ri.C.A., tramite preventiva comunicazione opportunamente documentata da inviare alla Regione del Veneto, alle Province di Verona e Vicenza, all'ARPAV e al Sindaco del Comune di Cologna Veneta (VR), attesti che l'acqua del corpo ricevente non è utilizzabile per irrigare colture di prodotti edibili crudi, né che sia utilizzata per la balneazione: in tale caso, A.Ri.C.A. non è tenuta al rispetto del succitato limite allo scarico. Il parametro Escherichia coli dovrà determinarsi su campioni istantanei prelevati nella data in cui vengono effettuati gli stessi controlli anche nel corso d'acqua a monte e a valle dell'immissione dello scarico del collettore.
7. Per le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) dovranno adottarsi le MTD (Migliori Tecnologie Disponibili) al fine di garantire una progressiva riduzione delle concentrazioni in uscita allo scarico.
8. Per le sostanze di cui al punto 7, il cronoprogramma di cui all'Allegato 1 dovrà avere come obiettivo il rispetto allo scarico dei seguenti limiti, espressi come mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova ARPAV riferiti all'anno solare precedente:

Perfluoro Ottano Solfonato (PFOS lineare) $\leq 0,03$ microgrammi/litro;
 Acido Perfluoro Ottanoico (PFOA lineare) $\leq 0,15$ microgrammi/litro;
 Acido Perfluoro Butanoico (PFBA) $\leq 0,15$ microgrammi/litro;
 Perfluoro Butano Solfonato (PFBS) $\leq 0,55$ microgrammi/litro;
 somma altri PFAS [Acido Perfluoro Pentanoico (PFPeA) + Acido Perfluoro Nonanoico (PFNA) + Acido Perfluoro Decanoico (PFDeA) + Acido Perfluoro Esanoico (PFHxA) + Acido Perfluoro Eptanoico (PFHpA) + Acido Perfluoro Undecanoico (PFUnA) + Perfluoro Esano Solfonato (PFHxS) + Acido Perfluoro Dodecanoico (PFDcA)] $\leq 0,25$ microgrammi/litro.
 $\text{cC}_6\text{O}_4 \leq 0,10$ microgrammi/litro (CAS 1190931-27-1)
 GenX $\leq 0,10$ microgrammi/litro (HFPO-DA Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid).
9. La metodica analitica utilizzata da A.R.P.A.V. per l'analisi dei composti PFAS allo scarico del collettore A.Ri.C.A., di cui al precedente punto 8, è la metodica ASTM D7979-17, eccetto per il parametro Perfluoro 2-Propoxy-Propanoic Acid per il quale la metodica di analisi è rapporto ISTISAN 2019/7 pag. 151 ISS CBA.052. In caso di motivata necessità di modificare o aggiornare la metodica analitica, dovrà essere aggiornato il presente provvedimento. L'incertezza di misura sarà riportata nei certificati di analisi che ARPAV trasmetterà alla Regione del Veneto. I laboratori esterni ad ARPAV utilizzati da A.Ri.C.A. dovranno adottare le stesse metodiche analitiche e confrontarsi ed intercalibrarsi con ARPAV al fine della confrontabilità degli esiti analitici e dell'incertezza di misura.

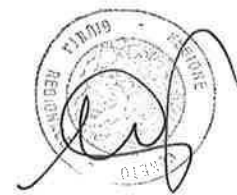
10. La Regione Veneto provvederà ad una verifica, almeno annuale, delle attività del cronoprogramma di cui all'allegato 1 sulla base dei rapporti trasmessi da ARPAV e di una relazione redatta dal Consorzio A.Ri.C.A., che dovrà essere trasmessa alla Regione Veneto entro il 30 novembre di ogni anno.
11. Sulla base delle verifiche di cui al punto 10, ed in ragione dell'introduzione di novità tecniche e/o tecnologiche quali la messa in esercizio di nuove MTD, ovvero a seguito della emanazione di nuove norme in materia, nonché degli esiti dei monitoraggi ambientali e sugli scarichi, con riferimento alle sostanze di cui al punto 8, la Regione Veneto potrà provvedere ad una variazione del cronoprogramma di cui all'Allegato 1 o ad una revisione anticipata dell'autorizzazione.
12. I limiti di cui al pt. 8 hanno un valore provvisorio e si riferiscono alla mediana calcolata sui valori desunti dai rapporti di prova dei campioni fiscali eseguiti da ARPAV dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, mediana che dovrà esplicitare l'incertezza di misura.
13. Entro il 30 giugno 2021 A.Ri.C.A. dovrà predisporre un programma generale di videoispezione del collettore, che dovrà essere presentato ad ARPAV annualmente. A.Ri.C.A. dovrà eventualmente introdurre variazioni puntuali nel programma in ragione delle osservazioni formalizzate da ARPAV.
14. Dovrà trasmettersi alla Regione Veneto – Direzione Ambiente, alle Province di Verona e Vicenza e all'ARPAV, una relazione bimestrale comprensiva di valutazioni tecnico-analitiche contenente i seguenti elementi: dati medi di portata, dati analitici allo scarico, dati analitici dei flussi in ingresso e allo scarico di ciascuno dei cinque impianti collettati.
15. Dovrà mantenersi in buono stato di efficienza e funzionalità il sistema di controllo (misuratori di portata e campionatori automatici) sia dei flussi in ingresso che degli scarichi dei cinque impianti di depurazione collettati; tutte le aree interessate dal controllo specifico e le attrezzature dovranno garantire la piena sicurezza degli operatori adibiti al controllo. Con riferimento ai dati rilevati dalla strumentazione indicata nel presente punto, A.Ri.C.A. dovrà continuare ad alimentare il portale in internet già realizzato in modo che gli enti di controllo possano accedere ai dati in tempo reale.
16. Dovranno essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico, compreso il misuratore di portata installato sul fiume Fratta a valle dell'immissione del LEB.
17. Nel caso di guasti o malfunzionamenti che abbiano a verificarsi negli impianti di depurazione recapitanti nella condotta o nel sistema di collettamento per i quali si abbia una variazione effettiva delle caratteristiche dello scarico, entro 24 ore dovrà provvedersi ad informare la Regione Veneto Direzione Ambiente, le Province di Verona e Vicenza e i DAP (dipartimenti ARPAV provinciali) di Verona e Vicenza.
18. Vanno continuate le puntuali verifiche, finalizzate al monitoraggio per la determinazione dei carichi inquinanti complessivi valutati in termini di massa, sversati nel corpo recettore. Dovrà essere tenuta una registrazione di tali valutazioni da mantenere a disposizione degli Enti di controllo. Va continuato inoltre l'approfondimento delle conoscenze sulle fonti di pressione, anche acquisendo direttamente informazioni presso le stesse. Dovranno essere attivate forme di coordinamento nel controllo delle fonti ritenute di maggiore impatto per la qualità dello scarico del collettore rispetto alle sostanze prioritarie.
19. Sono fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari ai fini della legittima effettuazione dello scarico nel corpo ricettore e restano, altresì, fatti salvi e impregiudicati eventuali diritti di terzi.
20. La Regione Veneto si riserva di effettuare in qualsiasi momento, per mezzo delle autorità di controllo preposte, i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra descritto e di poter modificare i limiti e le prescrizioni nonché adottare provvedimenti di

sospensione e/o revoca dell'autorizzazione, in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e sanitaria attestata da referti analitici.

21. Nel caso di mancato rispetto dei limiti di accettabilità allo scarico nonché di mancato rispetto delle prescrizioni indicate nel presente provvedimento, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 133 e 137 del D.Lgs. 152/2006 a carico del Presidente e legale rappresentante pro-tempore del Consorzio A.Ri.C.A., fatto salvo quanto previsto al successivo punto 22 per le sostanze perfluoroalchiliche.
22. Nel caso di mancato rispetto dei limiti per le sostanze perfluoroalchiliche calcolati come mediana annua si applica il regime sanzionatorio previsto dall'art. 29-*quattuordecies*, comma 2 del D. Lgs. N. 152/2006 tenendo conto dell'incertezza di misura indicata da A.R.P.A.V.
23. Viene fatta salva la possibilità di concedere deroghe temporanee alle caratteristiche qualitative dello scarico, previa istanza opportunamente documentata da inviarsi alla Regione Veneto, alle Province di Verona e Vicenza e all'A.R.P.A.V., nei casi espressamente previsti dall'art. 101 comma 1 del D.Lgs. n. 152/06.
24. Il presente provvedimento è comunicato al Consorzio A.Ri.C.A. di Arzignano (VI), al Comune di Cologna Veneta (VR), alla Provincia di Verona, alla Provincia di Vicenza, all'ARPAV, al Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo", al Consiglio di Bacino "Bacchiglione", al Consiglio di Bacino "Veronese", al Consorzio L.E.B. e alla Direzione Difesa del Suolo – UO Genio Civile di Verona.
25. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
26. Di inviare il presente provvedimento al B.U.R.V. per la sua integrale pubblicazione.
27. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Il Direttore
f.to Ing. Loris Tomiato

Il Dirigente
Della UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque
Ing. Fabio Strazzabosco



Allegato 1 al Decreto N. **1096** del **29 DIC. 2020**

CRONOPROGRAMMA AZIONI PER LA RIDUZIONE DELLE SOSTANZE PERFLUOROALCHILICHE (PFAS)

Il presente allegato aggiorna il cronoprogramma delle azioni da continuare o implementare a seguito dei risultati ottenuti dall'applicazione delle misure indicate come migliori tecniche disponibili nel precedente Decreto n. 101 del 7 marzo 2017.

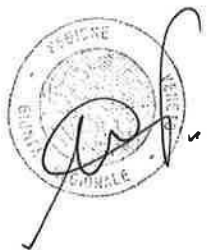
Lo stesso potrà essere modificato o integrato a seguito di emanazione di specifiche BAT (Best Available Techniques).

BAT immediatamente disponibili

1. Raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti la quantità e tipologia di prodotti utilizzati per i quali sia nota e/o dichiarata la presenza di PFAS, anche con autodichiarazioni delle aziende, individuando in quali fasi detti prodotti vengono maggiormente utilizzati, nonché la frequenza dell'utilizzo.
2. Installazione sui pozzi di approvvigionamento idrico autonomo aziendali di sistemi di abbattimento con filtri a carboni attivi, in modo tale da consentire un bilancio ambientale positivo caratterizzato dalla depurazione dell'acqua di falda e di impedire al contempo il potenziale trasferimento dell'impatto al collettore A.Ri.C.A. e conseguentemente ai corsi d'acqua superficiali, in particolare per le aziende che ancora non hanno installato sistemi di filtrazione.

Sviluppo dell'applicazione delle BAT immediatamente disponibili

3. Messa a punto di tecniche di gestione e controllo, anche analitiche, per effettuare uno screening generalizzato atto ad individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato, sfruttando in parallelo l'attività di cui al punto 1.
4. Effettuazione dello screening per individuare la presenza di PFAS "potenziali" nei prodotti in cui il contenuto non risulta dichiarato.
5. Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti risultanti dall'attività di cui al punto 3.
6. Ricerca e sviluppo per la sostituzione dei prodotti contenenti PFAS per i quali, al momento, non paiono esistere altri prodotti di pari prestazioni qualitative.
7. Applicazione dell'attività di cui al punto 5, con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta oggi sconosciuto.
8. Applicazione dell'attività di cui al punto 6, con sostituzione dei prodotti il cui contenuto di PFAS risulta ad oggi non modificabile/sostituibile.
9. Studio e valutazione sulle possibilità di segregazione e trattamento dei reflui caratterizzati dalla presenza di PFAS non eliminabili attraverso le attività di cui ai punti precedenti.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

1096

29 DIC. 2020

Allegato 1 al Decreto N.

del 29 dicembre 2020

10. Applicazione delle attività individuate al punto 9 per la separazione degli scarichi ed eventuale smaltimento degli stessi in modo differenziato senza che vengano immessi in fognatura.

Individuazione e sviluppo di ulteriori BAT

11. Studio di metodi per verifica della possibilità di trattamento/depurazione dei reflui a monte dello scarico in fognatura.
12. Prove applicative in impianti pilota di scala di laboratorio e/o di scala industriale per quanto individuato al punto 11.
13. Stesura di un eventuale piano di intervento sulla base dei risultati delle suddette sperimentazioni.

La scadenza del cronoprogramma corrisponde alla scadenza del presente Decreto (31 dicembre 2024).

Il monitoraggio annuale dello stato di attuazione del cronoprogramma da parte della Regione Veneto avverrà sulla base dei rapporti trasmessi da ARPAV e di una relazione redatta dal Consorzio A.Ri.C.A., che dovrà essere trasmessa alla Regione Veneto entro il 30 novembre di ogni anno.